



POLITECNICO
MILANO 1863

Rep. n. 9764 Prot. n. 0227894

Data 19 dicembre 2019

Titolo I Classe 3

UOR AFNI

POLITECNICO DI MILANO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modifiche;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modifiche;

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice dei contratti), e successive modifiche;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - Comparto Istruzione e Ricerca - vigenti nel tempo;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano vigente;

VISTO l'Accordo sul Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche sottoscritto in data 28.11.2019 tra la Delegazione Pubblica e la Delegazione Sindacale per la contrattazione integrativa in cui è integrato il testo del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche, predisposto ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e dall'art. 1- comma 526 - della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

ACQUISITO il parere espresso dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 17 dicembre 2019, in ordine all'approvazione del nuovo Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento citato;

DECRETA

ART. 1

Per tutte le motivazioni citate in premessa, è emanato il nuovo Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche il cui testo è di seguito riportato integralmente.

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art.1 - Oggetto del Regolamento	3
Art.2 - Ambito di applicazione	3
Art.3 – Costituzione e Destinazione del Fondo	4
Art.4 - Destinatari	5
Art.5 - Costituzione del gruppo di lavoro e individuazione del Personale coinvolto	6
Art.6 – Criteri generali di allocazione e ripartizione del fondo al PTA	7
Art.7 - Centrali di Committenza	7
CAPO II – FONDO PER LAVORI	7
Art.8 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per i lavori	
Art.9 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo	7
Art.10 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori	8
CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI	9
Art.11 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per forniture e servizi	9
Art.12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi	9
Art.13 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi	10
CAPO IV – NORME COMUNI	11
Art.14 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo	11
Art.15 – Termini per le prestazioni	11
Art.16 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”	11
Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento	11
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	12
Art. 18 - Campo di applicazione e disciplina transitoria	12

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice, comprese le concessioni, e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
- 2) Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
- 3) Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Art. 2

Ambito di applicazione

- 1) Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso in cui il RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, proponga la nomina di un Direttore dell'Esecuzione. In questo caso la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).
- 2) Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del PTA interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.
- 3) Sono esclusi ai fini della costituzione del Fondo i servizi di progettazione interna.
- 4) Sono esclusi dall'incentivo di cui al presente Regolamento tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del Codice e i lavori in amministrazione diretta.
- 5) Sono esclusi dall'incentivo di cui al presente Regolamento tutti i lavori, servizi e forniture finanziati da progetti la cui rendicontazione non consente l'esposizione di tali costi, né preveda overheads.
- 6) Per gli affidamenti in adesione alle convenzioni di CONSIP o di altri soggetti aggregatori, le procedure di somma urgenza, nonché per tutti gli affidamenti che non comportano una procedura comparativa tra operatori economici per l'affidamento, la percentuale di costituzione del fondo di cui agli articoli 9 e 12 è ridotta del 20%; ferma restando la riduzione, rimane incentivabile l'attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara qualora l'affidamento avvenga tramite procedure ai sensi dell'art.63 del D.Lgs.50/2016 nei confronti di un singolo operatore, purché svolte tramite mercato elettronico e precedute da avviso pubblicato sul sito di ateneo o tramite Gazzetta Ufficiale Italiana e/o dell'Unione Europea.
- 7) Il Regolamento si applica anche alle concessioni e ai contratti misti di lavori, forniture servizi. In questo caso, dall'importo a base di gara per il calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano). All'interno dei predetti contratti e concessioni i lavori vengono incentivati secondo le procedure

descritte per i lavori (Capo II del presente regolamento) mentre i servizi vengono incentivati secondo quanto disposto del Capo III del presente regolamento.

- 8) Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione. Al RUP dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto mentre al RUP del contratto, e suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.
- 9) In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg del Codice).

Art. 3

Costituzione e Destinazione del Fondo

- 1) Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
- 2) La copertura finanziaria verrà garantita dal budget dei progetti di imputazione delle spese per l'esecuzione del contratto (di seguito: budget). In caso di contratti di servizio/fornitura di durata pluriennale, l'accantonamento per il Fondo avverrà nel rispetto del principio di competenza per le varie fasi
- 3) La quota pari all'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa e adottati nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.
- 4) L'erogazione degli incentivi di cui al punto precedente avviene in funzione del compimento effettivo dell'attività o, per le attività di durata pluriennale, la frazione temporale di attività compiuta, in coerenza con quanto stabilito all'art. 14 comma 5
- 5) Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle attività legate alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi dell'Ateneo. È quindi utilizzabile per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (comprensivi di corsi di formazione specifici) anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni.
- 6) Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
- 7) L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.
- 8) Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo di cui al precedente comma è stabilito nei relativi documenti di progetto o nella determina a contrarre.

- 9) L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 7 e 12, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere/servizi/forniture aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.
- 10) Nel caso in cui successive disposizioni di legge o contrattuali modificano o introducano gli attuali vincoli di spesa del personale, in sede di contrattazione integrativa possono determinarsi tetti o limiti (complessivi e/o individuali) agli incentivi per le funzioni tecniche. Ove le limitazioni complessive del fondo non consentano l'utilizzo in misura intera dell'importo accantonato, i compensi da corrispondere in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento sono ridotti proporzionalmente.

Art. 4 Destinatari

- 1) Ai fini della ripartizione dell'incentivo, è destinatario del fondo il personale tecnico e amministrativo (di seguito PTA) che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. lgs. n. 50/2016, in relazione al progetto, al ruolo che dovrà svolgere nonché a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità.
- 2) Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice, non concorre alla ripartizione del Fondo il personale con qualifica dirigenziale.
- 3) Partecipa alla ripartizione del Fondo:
 - a) il PTA al quale è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice;
 - b) il PTA al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
 - c) il PTA al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del Codice;
 - d) il PTA al quale è stata affidata l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) il PTA al quale è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
 - f) il PTA al quale è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice;
 - g) il PTA che partecipa, assicurando il supporto di tipo tecnico o amministrativo-documentale, alla predisposizione degli atti correlati allo specifico procedimento e necessari a che l'opera, lavoro, servizio o fornitura siano realizzati a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti. In tale senso, la funzionalità dell'apporto fornito dal PTA deve essere specificamente accertata e comprovata. Il PTA deve essere formalmente individuato per ciascuna attività oggetto di incentivo.
- 4) In generale l'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte dell'attività di collaborazione a tali funzioni.
- 5) L'incentivo viene erogato, con riferimento ai lavori, per i procedimenti per i quali sia stato redatto il progetto (al livello progettuale richiesto dalle modalità di realizzazione), ed abbia avuto luogo l'affidamento, ad eccezione dei casi previsti nel successivo Articolo 10 - comma 5.

Art. 5

Costituzione del gruppo di lavoro e individuazione del Personale coinvolto

- 1) Il conferimento degli incarichi tecnici per i lavori spetta al Dirigente della struttura cui è affidato il progetto (di seguito: Dirigente)
- 2) Nel caso di incarichi per l'affidamento di servizi e forniture, il conferimento spetta al Dirigente e al Direttore Generale (di seguito Dirigente/DG) rispettivamente per le Aree di Amministrazione da un lato e per Dipartimenti/Poli Territoriali dall'altro (di seguito: Strutture)
- 3) Il Dirigente/DG, in allegato della determina a contrarre, definisce i coefficienti di incentivazione per le diverse fasi del progetto, come previsto agli art.9 c.5 e art.12 c.3.
- 4) Il Dirigente/DG, entro l'avvio dei lavori e/o del servizio, dovrà:
 - a) Individuare e nominare i soggetti cui sono affidate attività che prevedono specifiche responsabilità di legge, e la relativa % minima di incentivo assegnato, in particolare relativamente alle seguenti figure:
 - i. Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP)
 - ii. Direttore Esecutivo del Contratto (di seguito DEC)
 - iii. Direttore lavori (di seguito DL)
 - b) Identificare gli ambiti per i quali, con riferimento alle attività di cui all'art. 4 comma 3, è richiesta una attività di supporto tecnico/amministrativo (ivi compreso il supporto alle figure di cui al punto precedente) e per i quali sarà pertanto costituito uno specifico staff di collaboratori, che verranno individuati nel corso del progetto in base alle attività da svolgere e relative competenze necessarie.
 - c) Per ciascun ambito di cui al punto b) dovranno essere definiti:
 - i. La % minima di incentivazione complessivamente destinata allo staff di supporto
 - ii. Eventuali figure di coordinamento dello staff, e la relativa % minima di incentivazione ad esse destinata
- 5) Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa. Nel caso la cessazione riguardi il RUP, previa relazione del Dirigente responsabile. Qualora la cessazione riguardi un Dirigente, la relazione è a cura del Direttore Generale.
- 6) Gli atti di conferimento degli incarichi, o i successivi atti precedenti alla fase di rendicontazione delle attività, devono riportare:
 - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, nonché del PTA che partecipa o collabora su proposta del RUP a dette attività;
 - c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
- 7) Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella Struttura di cui al punto precedente.
- 8) Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente/DG, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
- 9) I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
- 10) Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. lgs. n. 165/2001. Il Dirigente/DG che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 6

Criteri generali di allocazione e ripartizione del fondo al PTA

- 1) La quota del 20% dell'importo accantonato costituisce uno specifico fondo di Ateneo, in capo alla Direzione Generale, che valuterà le esigenze di investimento delle singole strutture di Ateneo, sempre nell'ambito delle tipologie di spesa finanziabili come descritte all'Art.3 - comma 3 del presente Regolamento.
- 2) Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti a tutto il PTA coinvolto nelle attività incentivabili oggetto del presente Regolamento
- 3) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo nelle varie fasi e attività incentivabili, sul singolo progetto, sono stabiliti dal Dirigente/DG in fase di assegnazione degli incarichi come da Art. 5 - commi 1 e 2, all'interno delle tabelle generali di riferimento definite per i lavori (Art. 9 - comma 5) e per i servizi e forniture (Art. 12 - comma 3).
- 4) Poiché le attività di programmazione della spesa (di cui al punto 2 delle tabelle di riferimento Art. 9 - comma 5 e Art. 12 - comma 3) costituiscono un processo trasversale, relativo all'intera programmazione triennale di Ateneo, la quota destinata alla relativa incentivazione costituisce uno specifico fondo in capo alla Direzione Generale. Il Direttore Generale, sulla base del personale che partecipa al processo di programmazione della spesa, sia all'interno delle singole strutture (individuato come da Art. 5) sia nelle diverse strutture di supporto all'intero processo, alloca di conseguenza il fondo destinato alla programmazione tra le diverse strutture coinvolte.
- 5) La liquidazione degli incentivi è di competenza dirigenziale. Il Dirigente per le Aree di Amministrazione ed il DG per le singole strutture di Dipartimento/Polo, valuta e ripartisce le risorse allocate nelle diverse fasi (ivi compresa la quota assegnata alla Struttura per la fase di programmazione come da comma precedente) in base alle attività effettivamente svolte dal PTA coinvolto, nonché alla rispondenza delle relative schede alle tabelle generali di riferimento
- 6) Annualmente il Dirigente/DG assicura la comunicazione della tabella di ripartizione degli incentivi funzioni tecniche erogati nel corso dell'anno solare precedente, suddivisi per anno di competenza, al personale in servizio nelle singole strutture l'elenco, con le modalità e le tempistiche definite da apposite linee guida della Direzione Generale.

Art. 7

Centrali di Committenza

- 1) In caso di attività svolta da centrali di committenza o da altro soggetto che agisce come stazione appaltante su richiesta del Politecnico di Milano, alle stesse è attribuito un incentivo calcolato sulla base delle fasi effettivamente svolte da tale soggetto.
- 2) La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
- 3) La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al PTA dell'Ateneo le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

FONDO PER LAVORI

Art. 8

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

- 1) Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici.
- 2) Per i lavori fino a 100.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.

Art. 9

Criteria per la determinazione della percentuale del Fondo

- 1) L'importo effettivo del Fondo è calcolato nella misura del 2% dell'importo dei lavori come definito all'art. 3 comma 1.
- 2) L'incentivo è escluso per affidamenti di lavori sotto la soglia dei 40.000 € (intesa come soglia prevista dall'art.36 comma 2 lettera a) del Codice.
- 3) La quota di fondo destinata al PTA è distribuita secondo le modalità definite All'art.6 del Regolamento, sulla base della seguente tabella di riferimento:

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento (Art. 31) e collaboratori	25 - 45%
2) Attività di programmazione della spesa per investimenti	20%
3) Verifica preventiva della progettazione	3 - 10%
4) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara	2 - 10%
5) Direzione lavori ed esecuzione dei contratti pubblici (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione se abilitato; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	25 - 45%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	5 - 10%
	TOTALE 100%

- 4) Il coefficiente di ripartizione, tra il valore minimo e massimo definiti, viene di norma attribuito in relazione alle responsabilità connesse, alle specifiche prestazioni da svolgere nelle varie fasi, alla complessità della procedura di gara, al livello di impegno e responsabilità in sede di esecuzione e collaudo
- 5) Le fasi dell'iter che non vengono espletate non verranno inserite nella ripartizione fondo; prestazioni che verranno eseguite all'esterno saranno decurtate dalla ripartizione del fondo.
- 6) Per le attività della precedente tabella, ove riferite agli ambiti di affidamento di cui all'Art.2 - comma 6, il Dirigente/DG dovrà operare una riduzione coerente con il minore accantonamento effettuato, anche in deroga ai valori minimi precedentemente indicati.

Art. 10

Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.

- 1) In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Ritardi Coeff. riduttivo C1	
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7
- 2) In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Incrementi dei costi Coeff. riduttivo C2	
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30% compreso	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40% compreso	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50% compreso	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5
- 3) In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
- 4) Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del Codice;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al PTA incentivato.
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.
- 5) Qualora l'iter procedurale dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal PTA incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:
- a) qualora l'iter venga interrotto motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
 - b) qualora l'iter venga fermato motivatamente alla fase di progettazione definitiva si procederà alla liquidazione massima nella misura del 30% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
 - c) qualora l'iter venga interrotto motivatamente alla sola progettazione esecutiva senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 50% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

CAPO III FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art. 11

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

- 1) Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture.
- 2) Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture, che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, ovvero nel caso di:
 - prestazioni di importo superiore a 500.000 euro (intesa come soglia delle Delibera ANAC del 26/10/2016);
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
- 3) Precedentemente all'entrata in vigore (dal 2018) dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

Art. 12

Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

- 1) L'importo effettivo del Fondo è calcolato nella misura del 2% dell'importo a base di gara della fornitura o del servizio
- 2) L'incentivo è escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 40.000 € (intesa come soglia prevista dall'art.36 comma 2 lettera a) del Codice.
- 3) La quota di fondo destinata al PTA è distribuita secondo le modalità definite all'art.6 del regolamento, sulla base della seguente tabella di riferimento:
Prestazione Percentuale

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori | 10 - 35% |
| 2) Attività di programmazione della spesa | 20% |
| 3) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara | 20 - 40% |
| 4) Fase di esecuzione e gestione dei contratti pubblici: Direzione dell'esecuzione del Contratto e collaboratori | 20 - 40% |
| 5) Verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo. | 5% - 25% |
| | TOTALE 100% |
- 4) Il coefficiente di ripartizione, tra il valore minimo e massimo definiti, viene di norma attribuito in relazione alle responsabilità connesse, alle specifiche prestazioni da svolgere nelle varie fasi, alla complessità della procedura di gara, al livello di impegno e responsabilità in sede di esecuzione e collaudo.
- 5) Le fasi dell'iter che non vengono espletate non verranno inserite nella ripartizione del fondo; prestazioni che verranno eseguite all'esterno saranno decurtate dalla ripartizione del fondo.
- 6) Per le attività della precedente tabella, ove riferite agli ambiti di affidamento di cui all'Art.2 comma 6, il Dirigente/DG dovrà operare una riduzione coerente con il minore accantonamento effettuato, anche in deroga ai valori minimi precedentemente indicati.

Art. 13

Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

- 1) In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:
- | | |
|--|---------------------|
| Ritardi | Coeff. riduttivo C1 |
| ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale | 0,9 |
| ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale | 0,8 |
| ritardi superiori al 41% della durata contrattuale | 0,7 |
- 2) In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:
- | | |
|--|---------------------|
| Incremento dei costi | Coeff. riduttivo C2 |
| incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30% compreso | 0,9 |
| incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40% compreso | 0,8 |
| incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50% compreso | 0,7 |
| incremento dei costi superiore al 50% compreso | 0,5 |
- 3) In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
- 4) Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del D. lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al PTA incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.
- 5) Qualora l'iter procedurale sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal PTA incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:
- a) Qualora l'iter procedurale sia motivatamente interrotto al termine della fase di programmazione, si procederà alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.
 - b) Qualora l'iter procedurale sia motivatamente interrotto al termine della fase di affidamento, si procederà alla liquidazione massima del 30% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

CAPO IV NORME COMUNI

Art. 14

Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

- 1) La liquidazione della quota del Fondo è disposta dal Dirigente/DG previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Alla determina di liquidazione saranno allegate le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP.
- 2) La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce.
- 3) Per le attività di durata pluriennale è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
- 4) Come stabilito all'art. 113 comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente, così come definito da normativa vigente ai sensi dell'art.83 del CCNL 2006-2009 (struttura della retribuzione).
- 5) Dal momento che il diritto all'incentivo si matura quando l'attività è svolta e compiuta, il limite del 50% di cui al comma precedente è da calcolarsi tenendo del principio di competenza e non di cassa.
- 6) Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art.3 comma 3 del presente regolamento.
- 7) Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art.31 comma 12 del Codice. Tali riduzioni costituiscono economie di bilancio.

Art. 15

Termini per le prestazioni

- 1) Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
- 2) Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 16

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

- 1) In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al PTA interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 17

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

- 1) I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Campo di applicazione e disciplina transitoria

- 1) Il Dirigente dell'Area responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo e si applica alle procedure pubblicate successivamente a tale data e alle procedure attivate a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice. Per le procedure avviate prima del 19 aprile 2016, ancorché non concluse, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.
- 3) La ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui ai criteri del presente Regolamento, si applicano anche alle attività svolte dopo il 19 aprile 2016, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera, bene o servizio.
- 4) Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
- 5) Oltre ai casi previsti dal precedente comma, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento potranno essere adottate determinazioni dirigenziali per la costituzione del Fondo relativo a procedure avviate dopo l'entrata in vigore del Codice, fermo restando che per la liquidazione potranno essere utilizzati solo somme già accantonate nei rispettivi bilanci di competenza degli anni 2016-2019 o che saranno accantonate per competenza negli anni successivi.
- 6) È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
- 7) Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al D. lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm. e ii.
- 8) Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da Autorità quali ANAC, Corte dei Conti ecc. che incidano sulle disposizioni del presente Regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Graziano Dragoni

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale